APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER LA GESTIONE DEL CONTO DI AZIONE SPECIALE A FAVORE DEI PAESI A BASSO REDDITO TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E GLI STATI MEMBRI DI DETTA COMUNITA', DA UNA PARTE, E L'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO (IDA), DALL'ALTRA, FIRMATO A BRUXELLES IL 2 MAGGIO 1978

Art. 2 (Accordo Titolo I)

Ciascuno Stato membro contribuisce al Conto d'azione speciale per un importo espresso nella sua moneta nazionale equivalente, alla data della firma dell'accordo, all'importo in dollari USA indicato accanto al suo nome:

==========
Stati membri |Importo (in milioni di dollari USA)
==========
Belgio | 15,90 Danimarca | 11,28 Repubblica federale di Germania | 119,08 Francia | 56,48 Irlanda | 1,04 Italia | 34,92 Lussemburgo | 0,50 Paesi Bassi | 30,80 Regno Unito | 115,00 | -------- | 385,00

Versione in vigore dal 8 febbraio 1979, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'accordo per la gestione del conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri di detta Comunita', da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978
Estremi	Legge 8 gennaio 1979, n. 15
Partizione	Accordo Titolo I
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-per-la-gestione-del-conto-di/accordo-titolo-i-art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Bruxelles il 2 maggio 1978 · Art. 2 (Accordo Titolo I)

Bruxelles il 2 maggio 1978 · Art. 2 (Accordo Titolo I)